

DIVIETO di FUMO

D.P.C.M. 23/12/2003

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*ATTUAZIONE DELL'ART. 51, COMMA 2 DELLA LEGGE 16 GENNAIO 2003, N. 3,
COME MODIFICATO DALL'ART. 7 DELLA L. 21 OTTOBRE 2003, N. 306,
IN MATERIA DI «TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI».*

ALLEGATO I

*REQUISITI TECNICI DEI LOCALI PER FUMATORI, DEI RELATIVI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E DI
RICAMBIO D'ARIA E DEI MODELLI DEI CARTELLI CONNESSI AL DIVIETO DI FUMO.*

1. I locali riservati ai fumatori, di cui all'art. 51, comma 1, lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n. 3 devono essere contrassegnati come tali e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove è vietato fumare.

(...omissis...)

7. Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneità sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli devono recare la scritta «VIETATO FUMARE», integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.

(...omissis...)

Legge 16/01/2003 N. 3

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE

Art. 51 - Tutela della salute dei non fumatori

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

- a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
- b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

(...omissis...)

Legge 28/12/2001 N. 448

Capo IX

ALTRI INTERVENTI

(...omissis...)

Art. 52 - Interventi vari

(...omissis...)

20. L'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. Le persone indicate all'articolo 2, (conduttori dei locali) che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000

(...omissis...)

